

ADEMPIMENTI

Niente spesometro solo per i piccoli agricoltori di montagna

di Luigi Scappini

La conversione nella **L. 225/2016** del c.d. **decreto fiscale**, il **D.L. 193/2016**, e in particolare le previsioni contenute nell'**articolo 4**, rappresenta, calando l'analisi al solo comparto **agricolo**, un esempio di **mancato coordinamento normativo** con il quale il professionista deve confrontarsi.

L'articolo richiamato, come noto, sostituendo integralmente l'**articolo 21, D.L. 78/2010**, di fatto, appesantisce gli adempimenti in capo ai contribuenti e quindi, di riflesso anche quelli dei professionisti, modificando le tempistiche di invio del cd. "**spesometro**", la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate e ricevute nel corso dell'anno da parte del soggetto passivo Iva, adempimento introdotto, come affermato nella Relazione illustrativa di accompagnamento, con il fine di contrastare le frodi Iva.

A decorrere dal **2017**, l'adempimento, che prende il nome di "*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*", dovrà essere eseguito con **cadenza trimestrale** e quindi, in termini pratici, se prima era previsto un unico invio, adesso le scadenze diventano quattro, con indubbio aggravio di burocrazia, nonché costi.

Come noto, lo **spesometro** è stato introdotto con l'**articolo 21, D.L. 78/2010**, e prevede(va) l'**obbligo**, per i soggetti passivi Iva, di **comunicare**, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di **servizi** rese e ricevute, per le quali, nel corso del **periodo d'imposta**, i **corrispettivi** dovuti dal cessionario o committente, o al **cedente** o **prestatore** avessero superato la soglia di **3.000 euro**, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di **3.600 euro**, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

In ragione della tipologia di comunicazione e di dati in essa contenuti, **non tutti** i soggetti **rientrano** nell'**obbligo** e, **originariamente**, ne erano **esclusi**, in maniera coerente, anche i **produttori agricoli** in regime di **esonero** di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#).

Le ragioni di tale esclusione derivavano proprio dal regime a essi applicabile in forza del dettato di cui al comma 6 richiamato, ai sensi del quale tali soggetti sono **dispensati** dal **versamento** dell'**Iva**, nonché dagli ordinari **adempimenti connessi** quali l'emissione della fattura.

Si ricorda come si considerino tali i produttori agricoli ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#) che hanno realizzato nel corso dell'anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedono

di realizzare, un volume di affari non superiore 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella [Prima parte della Tabella A\), allegata al D.P.R. 633/1972.](#)

Tuttavia, in seguito, con l'[articolo 36, comma 8-bis, D.L. 179/2012](#) anche i **produttori agricoli** in regime di esonero erano **tenuti** all'invio dello **spesometro**.

La **revisione** dell'adempimento, attuata con il [D.L. 193/2016](#), poteva essere l'occasione per revisionare l'obbligo in riferimento a questi soggetti, in quanto mal si concilia con l'esonero dall'emissione della fattura e con quello di semplice tenuta dell'eventuale copia dell'autofattura emessa dal soggetto passivo acquirente.

Invece, la conversione in legge del decreto ha creato un paradosso in quanto ha previsto che sono **esonerati** dalla comunicazione *“i soggetti passivi di cui all'[articolo 34, comma 6](#), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'[articolo 9](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”*.

A ben vedere, i **paradossi** sono due di cui uno evidente *ictu oculi* e consiste nella bipartizione, non si comprende bene per quale motivo, dei soggetti in regime di esonero in **due categorie** diversamente “tutelate”: da una parte gli agricoltori delle **zone montane** e dall'altra **tutti** gli **altri**.

L'ulteriore paradosso consiste nel delimitare il **perimetro** di esonero, **richiamando la disciplina** prevista per la riduzione dell'allora vigente **Ilor** e quindi **individuandolo** in estrema sintesi nei **terreni** situati a una **altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m.**, quando forse era più logico cercare di uniformare i parametri di riferimento e quindi allineare l'esenzione alle regole previste in materia di **Imu** che non poche polemiche hanno generato nel recente passato.

Al contrario, sempre l'[articolo 4, D.L. 193/2016](#), nell'introdurre il nuovo [articolo 21-bis](#), nell'alveo del D.L. 78/2010, prevedendo l'obbligo di **invio**, con cadenza sempre trimestrale, delle **liquidazioni periodiche Iva**, ne **esonera** i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale e quindi anche i **soggetti** in regime di esonero *ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►